

N.º 3. *Dazio Vino, Barille, Liquori Esteri.*

I. **S**arà e s'intenderà soggetto a questo Dazio il Vino, li Aceti, e Liquori, che saranno introdotti in Chiozza, Pelestrina, e sue Adiacenze, provenienti tanto da Mar, che da Terra, come all' Epoca 1796.

II. Resta proibito a chi si sia d'introdurre Vini, Aceti, Liquori ec. provenienti tanto da Mar, come da Terra, senza la scorta delle Bollette, o di occultarne la vera quantità, sotto la pena della perdita del Genere, e di Ducati 25. effettivi da pagarsi irremissibilmente.

III. Li Conduttori del Vino, ed altro Liquore soggetto al Dazio levaranno le solite Bollette in Chiozza, che dovranno esserli rilasciate con Deposito in Contanti, Oro, Argento, e Pioggiera, in esse spiegando la quantità, e qualità di esso Deposito.

IV. Li Cancellieri, e Scrivani, a' quali rispettivamente incombe, il rilascio delle Bollette di Barille, dovranno di Mese in Mese spedire al Governatore del Dazio il Mensuale con l'importo delle rilasciate Bollette.

V. Sarà esente da Dazio la così detta Graspia, che dalla Terra-Ferma per la via del-